REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO G. GIGLIO" DI CEFALU'

COSTITUZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 1 - ISTITUZIONE COMPITI E FUNZIONI

La Fondazione, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto, è dotata di un Comitato Tecnico Scientifico ("CTS") con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca svolta direttamente dalla Fondazione e di monitoraggio e coordinamento dell'attività scientifica svolta da soggetti terzi istituiti e controllati dalla Fondazione, nonché svolta da altri soggetti, alla quale la Fondazione partecipa.
La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Comitato, nonché i requisiti, le modalità di nomina e il rimborso delle spese dei componenti dello stesso sono fissati dal presente Regolamento.

Art. 2 - COMPOSIZIONE

Il CTS è costituito da cinque componenti effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Il Direttore Sanitario della Fondazione partecipa di diritto alle riunioni del CTS con funzioni consultive, senza far parte del numero legale dei componenti.
Il CTS è composto da:

- un componente con funzioni di Presidente del CTS, proposto dal Vice-Presidente della Fondazione con delega in materia di ricerca e formazione, e scelto sulla base del profilo accademico e scientifico, non necessariamente appartenente al settore sanitario, ma dotato di documentata esperienza di direzione, ricerca o gestione maturata in ambito universitario o istituzionale di rilievo nazionale o internazionale;
- quattro componenti, da individuare tra profili accademici, scientifici, di ricerca e clinici, in possesso di comprovata esperienza e qualificazione nei rispettivi ambiti di competenza, e in particolare:
  - componenti accademici o di ricerca, con comprovata esperienza scientifica e professionale maturata nel settore della sanità pubblica o privata. Tali componenti devono avere svolto attività documentata di ricerca, anche presso università, istituti o enti di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, con particolare riferimento alla produzione scientifica attestata da pubblicazioni, saggi e articoli pubblicati su riviste scientifiche qualificate negli ultimi cinque anni, nonché da incarichi, progetti o responsabilità scientifiche di comprovato rilievo;
  - componenti clinici, con comprovata esperienza scientifica e professionale, con almeno cinque anni di attività maturata in ambito clinico, assistenziale o di ricerca sanitaria in posizioni apicali;

Il CTS, nella prima seduta di convocazione, nomina scegliendolo tra i propri membri, il Vice-Presidente del CTS con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di mancata nomina, il ruolo di Vice-Presidente sarà assunto dal componente più anziano anagraficamente.
Il CTS dura in carica tre anni, salvo che il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato cessi prima, nel qual caso decadrà contestualmente.
In caso di dimissioni, cessazione o decadenza di uno dei componenti del CTS, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina. Il componente nominato resta in carica per il periodo residuo del mandato del componente sostituito. Nelle more della sostituzione, il CTS continua a esercitare le proprie funzioni purché sia garantito il numero minimo dei componenti necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

Art. 3 - ATTRIBUZIONI DEL CTS

Il CTS ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca, incluse sperimentazioni cliniche. Predispone la programmazione annuale delle attività scientifiche e formative, in coerenza con le attività di ricerca e formazione promosse nell'ambito delle convenzioni universitarie e dei progetti scientifici cui la Fondazione partecipa, e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Presenta al Consiglio di Amministrazione, inoltre, con periodicità semestrale una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del CTS può attribuire ai singoli componenti eventuali deleghe istruttorie sulla base delle loro specifiche competenze scientifiche e/o professionali. I pareri e le proposte possono essere richiesti al CTS, secondo competenza, dal Presidente della Fondazione, dal Vice-Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.

Art. 4 - FUNZIONAMENTO DEL CTS

La convocazione del CTS può essere anche richiesta dal Presidente della Fondazione, dal Vice-Presidente della Fondazione con delega in materia di ricerca e formazione, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale o dalla maggioranza assoluta dei componenti e si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qual volta ritenuto opportuno per rendere i pareri richiesti e per un numero di riunioni non superiore a dieci nel corso dell'anno.

Qualora il Presidente non possa partecipare alla riunione del CTS, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

I componenti del CTS possono esprimere i pareri richiesti anche singolarmente, mediante invio di documentazione scritta tramite posta elettronica, con successiva ratifica o presa d'atto nella prima seduta utile.

Le riunioni del CTS possono svolgersi anche mediante modalità telematica, garantendo comunque la partecipazione effettiva e il regolare svolgimento dei lavori. La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del CTS o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Qualora siano assenti entrambi, i componenti presenti possono nominare, per la singola seduta, un presidente tra i membri intervenuti.

In caso di votazioni, qualora si verifichi una situazione di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Alle riunioni del CTS possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o un Consigliere di Amministrazione da lui delegato. Può altresì partecipare, senza diritto di voto, il Vice-Presidente con delega alla ricerca e formazione e il Direttore Generale.

Il Presidente del CTS, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti del CTS, ha facoltà, senza oneri per la Fondazione e per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, di invitare a partecipare alle riunioni dello stesso CTS ulteriori esperti, esterni o interni alla Fondazione, in grado di contribuire proficuamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo scientifico e formativo della Fondazione medesima. Tali esperti esterni non partecipano, in alcun caso, alla fase deliberante del CTS.

Per ciascuna riunione il CTS dovrà redigere apposito verbale, che dovrà essere trasmesso con cadenza trimestrale al Presidente della Fondazione.

Art. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE DEI COMPONENTI DEL CTS

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto della Fondazione, ai componenti del CTS può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate, tracciate ai sensi della normativa vigente e direttamente connesse all'esercizio delle funzioni svolte nell'ambito del CTS.

Il rimborso delle spese è effettuato secondo le modalità, i limiti, le procedure e la documentazione previsti dalla disciplina interna applicabile al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti della Fondazione.

Art. 6 - SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA

Il CTS, per lo svolgimento delle proprie funzioni tecniche, istruttorie e amministrative, può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Grant Office della Fondazione.
L'Ufficio Grant Office fornisce il supporto tecnico-amministrativo e di segreteria, curando, su indicazione del Presidente del CTS, la convocazione delle riunioni, la redazione dei verbali, la raccolta e l'archiviazione della documentazione, nonché l'assistenza nelle procedure amministrative connesse alle attività del Comitato.

Art. 7 - CONFLITTI DI INTERESSE

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono tenuti a operare nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e trasparenza.
Ciascun componente è obbligato a dichiarare preventivamente qualsiasi situazione, diretta o indiretta, anche solo potenziale, di conflitto di interesse personale, professionale, scientifico o patrimoniale rispetto ai progetti, alle attività, agli studi, alle convenzioni o alle altre questioni sottoposte all'esame del CTS.
In presenza di un conflitto di interesse, il componente interessato si astiene dalla partecipazione alla discussione e all'adozione del relativo parere o deliberazione. L'astensione e le relative motivazioni sono riportate nel verbale della seduta.
Il Presidente vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e ne dà evidenza nei verbali del Comitato.